

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1622/88 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1988

che modifica per la decima volta il regolamento (CEE) n. 997/81 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1441/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 72, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 355/79 del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3485/87<sup>(4)</sup>, ha stabilito le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 997/81 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 560/88<sup>(6)</sup>, ha definito le modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve ;

considerando che l'indicazione dello Stato membro in cui il vino è stato imbottigliato è divenuta obbligatoria ; che occorre pertanto precisare il modo in cui tale indicazione deve figurare sull'etichettatura ;

considerando che è stata ammessa la possibilità di esprimere talune indicazioni per mezzo di un codice ; che, per facilitare l'aggiornamento e la lettura di detti codici, è d'uopo disporre che essi vengano fissati dallo Stato membro in cui hanno sede l'imbottigliatore, lo speditore o l'importatore ;

considerando che, come dimostra l'esperienza acquisita, è opportuno adeguare le modalità d'applicazione per la designazione e la presentazione del mosto d'uva concentrato rettificato, sia facilitando l'immissione in commercio e l'impiego di tale prodotto — soprattutto negli Stati membri in cui esso viene spesso aggiunto al mosto o al vino per aumentare il titolo alcolometrico — sia adottando misure preventive affinché il prodotto stesso non formi oggetto di manipolazioni fraudolente ; che per evitare le difficoltà inerenti ad un'applicazione troppo rigida della norma, è opportuno tollerare per un periodo transitorio l'uso di recipienti aventi un volume nominale

che, dopo la modifica operata dal presente regolamento, non sia più conforme all'articolo 18 bis del regolamento (CEE) n. 997/81 ;

considerando che, conformemente alle richieste di uno Stato membro e di alcuni paesi terzi e nell'ambito delle norme generali istituite dal regolamento (CEE) n. 355/79, occorre completare o correggere in vari punti gli elenchi contenuti all'articolo 2, paragrafo 3, nonché negli allegati II e IV del regolamento (CEE) n. 997/81, ai fini di una protezione più efficace delle denominazioni geografiche riservate alla designazione dei vini originari delle regioni viticole così denominate ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 997/81 è modificato come segue :

1. La dicitura tradizionale complementare « Barbacarlo » di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c) è soppressa.
2. All'articolo 4, è inserito il seguente paragrafo 5 bis :
  - 5bis Lo Stato membro in cui hanno sede l'imbottigliatore, lo speditore o l'importatore, dev'essere indicato sull'etichetta in caratteri dello stesso tipo e della stessa dimensione dell'indicazione del loro nome o ragione sociale e della loro sede. L'indicazione dello Stato membro può essere effettuata :
    - per esteso, dopo l'indicazione del comune o della parte di comune, ovvero
    - mediante la sigla postale, eventualmente associata al codice postale del relativo comune. »
3. È inserito il seguente articolo 17 bis :

*« Articolo 17bis*

1. I codici di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 13, paragrafo 4 e all'articolo 30, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 355/79, sono fissati dallo Stato membro nel cui territorio hanno sede l'imbottigliatore, lo speditore o l'importatore.
2. Nell'ambito di uno dei codici di cui al paragrafo 1, lo Stato membro è indicato mediante la sigla postale da anteporre agli altri elementi del codice. »

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 99.

<sup>(4)</sup> GU n. L 330 del 21. 11. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 106 del 16. 4. 1981, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 54 dell'1. 3. 1988, pag. 55.